

COMUNE DI MONTELANICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

Registro Generale n. 45

di giovani in particolare;

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 11-10-2021

Ufficio:

Oggetto: DIVIETO VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN RECIPIENTI DI VETRO

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di ottobre, ILSINDACO

Premesso che il giorno 15, 16 e 17 Ottobre 2021 si svolgerà la "LIX SAGRA DELLA CASTAGNA", e che per tali eventi e manifestazioni ci sarà un cospicuo afflusso di persone e

Considerata l'eccezionalità degli eventi;

Ritenuto di dover porre riparo alle eventuali problematiche derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche e della possibile rottura di contenitori in vetro delle medesime, fonte di degrado e di pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di dover introdurre il divieto di vendita per asporto o cedere a terzi delle bevande alcoliche e superalcoliche, ed altresì l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali pubblici che somministrano alimenti e bevande;

Visti:

Il D.Lgs. 267/2000; Il D.M. 5 Agosto 2008. La Legge nà 689/81 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei giorni 15, 16 e 17 Ottobre 2021 in occasione della "LIX SAGRA DELLA CASTAGNA", in prossimità dei luoghi interessati dagli eventi citati dalle ore 18.00 fino a termine manifestazione

- 1) Di vendere, per asporto o cedere a terzi, a qualunque titolo, bevande alcoliche o superalcoliche in qualsiasi contenitore;
- 2) Di vendere, per asporto o cedere a terzi, a qualunque titolo, bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario del Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montelanico ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 al fine di darne più ampia diffusione;

la trasmissione della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed esecuzione:

- Comando di Polizia Locale polizialocale@comune.montelanico.roma.it
- Stazione Carabinieri Montelanico trm31023@pec.carabinieri.it
- Al Commissariato P.S. Colleferro <u>comm.colleferro.rm@pecps.poliziadistato.it</u>
- Alla Compagnia G.d.F. di Colleferro <u>rm2150000p@pec.gdf.it</u>
- Alla Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Carabinieri Forestale di Carpineto Romano frm43060@pec.carabinieri.it
- Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
 - Sede Distrettuale di Colleferro uoc.isp@pec.aslromag.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO ONORATI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. Registro 573

Della suestesa ORDINANZA viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-10-2021 al 28-10-2021

Lì 13-10-2021

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE Galanti Liliana